



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO N. 3/2026

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 marzo al 15 aprile 2026.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 marzo il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

Versamento saldo Iva annuale

Scade il 16 marzo il termine per il versamento dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025 (codice tributo 6099).

Il versamento può essere effettuato anche entro la scadenza prevista per le imposte derivanti dal Modello Redditi (30 giugno 2026), maggiorando gli importi da versare degli interessi.

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 marzo il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 marzo i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di febbraio.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il 16 marzo il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidima-

zione libri sociali (codice tributo 7085).

La misura dell'imposta è pari a € 309,87; qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2026 sia superiore a € 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di € 516,46.

Certificazione Unica

Scade il 16 marzo il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non abituale, ai redditi diversi e alle locazioni brevi, relativi al 2025.

Cupe

Il 16 marzo è l'ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2025 dalle società di capitali.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 marzo, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 marzo il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade il 1° aprile il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2026.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 9 marzo 2026

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808.

Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef.

Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati);
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi fissi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione "Dati del mod. F24" cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato.

Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCADE IL 31 MARZO 2026 LA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0

La comunicazione di completamento per i beni strumentali (materiali e immateriali) interconnessi entro il 31 dicembre 2025 slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2026 e resta obbligatorio l'uso esclusivo della Piattaforma Transizione 4.0 del GSE.

È fondamentale non confondere la scadenza di marzo con quella relativa agli investimenti "prenotati".

Per i beni per i quali entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20%, il termine ultimo per l'ultimazione è il 30 giugno 2026, e in questo specifico caso, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.

L'Interpello 40/2026: il "faro" dell'Agenzia delle Entrate sulla validità del credito

Se il Mimit gestisce le scadenze, l'Agenzia delle Entrate ne definisce le conseguenze sanzionatorie.

La Risposta all'Interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 assume un rilievo centrale, poiché chiarisce la natura degli obblighi introdotti dal D.L. 39/2024 (il decreto che ha imposto la comunicazione preventiva e consuntiva).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, fornisce quindi le indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.

La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d'imposta maturano con l'investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione.

Nel documento pubblicato oggi, l'Amministrazione Finanziaria distingue tra violazioni ancora rimosibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all'accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

I contenuti del chiarimento riguardano per lo più i seguenti aspetti:

Natura dell'adempimento	La comunicazione al GSE non è un mero onere statistico, ma una condizione di fruibilità. Senza l'invio, il credito non è compensabile.
Sanzioni e Sanabilità	L'AdE chiarisce che la mancata comunicazione non determina la revoca dell'agevolazione se i requisiti sostanziali (interconnessione, perizia, etc.) sono presenti. Tuttavia, per "sbloccare" la compensazione in caso di ritardo, l'impresa deve ricorrere alla remissione in bonis o alle sanzioni amministrative fisse per violazioni formali, a seconda della tempistica dell'invio.
Blocco dei Crediti	L'interpello conferma che l'Agenzia incrocerà i dati GSE con i modelli F24. In assenza di match, il modello di pagamento verrà scartato, con conseguenti rischi di morosità fiscale.

Si ricorda che ai fini del buon esito degli investimenti occorre:

1. verificare che la comunicazione ex ante (se dovuta) sia stata trasmessa correttamente;

2. raccogliere le certificazioni e le perizie asseverate definitive;
3. accedere all'Area Clienti del GSE e completare il caricamento dei dati per gli investimenti 2025;
4. monitorare la ricevuta di avvenuta trasmissione, documento essenziale in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare sarà il 7077.

IL BONUS PUBBLICITÀ 2026

Il Bonus Pubblicità è un'agevolazione fiscale strutturale pensata per incentivare gli investimenti nel settore dell'editoria.

Di seguito vengono illustrati i dettagli operativi per accedere alla misura in relazione agli investimenti effettuati o pianificati per l'anno 2026.

Il credito d'imposta è rivolto a un'ampia platea di soggetti economici.

Nello specifico, possono beneficiarne le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Spese agevolabili

Per l'anno 2026, il bonus premia esclusivamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche in formato online.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta calcolato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti.

Questo significa che il bonus non si applica sull'intero importo speso, ma solo sulla quota che eccede gli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

L'incentivo è concesso nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a livello nazionale e nel rispetto dei massimali previsti dai regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "*de minimis*".

Qualora le richieste complessive dovessero superare i fondi stanziati, le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale.

Procedura per l'accesso all'agevolazione

L'accesso all'agevolazione prevede una procedura divisa in due fasi distinte.

La prenotazione delle risorse (dal 2 marzo al 1° aprile 2026)

La prima fase consiste nell'invio della "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", che rappresenta una sorta di prenotazione dei fondi basata sui dati degli investimenti già effettuati o che si prevede di effettuare nel 2026.

Quest'anno, poiché il termine iniziale del 1° marzo coincide con un giorno festivo, la finestra per la presentazione è stata differita dal 2 marzo al 1° aprile 2026 (anziché il consueto 31 marzo, per mantenere invariato il numero di giorni utili).

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite l'apposita procedura nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, accessibile tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o credenziali Entratel/Fisconline.

In questa fase non è necessario allegare alcuna documentazione (come fatture o contratti), ma il richiedente è obbligato a conservare tutto per esibirlo in caso di successivi controlli da parte dell'Amministrazione.

A seguito di questa comunicazione, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco con gli importi teoricamente fruibili da ciascun soggetto.

La conferma degli investimenti (dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027)

La seconda fase richiede l'invio della "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", che serve ad attestare le spese pubblicitarie effettivamente sostenute nell'arco del 2026.

Salvo future modifiche, questa dichiarazione dovrà essere inviata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027.

Solo dopo questa fase verrà pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Utilizzo del credito

Una volta confermato l'importo, il credito d'imposta maturato potrà essere utilizzato unicamente in compensazione.

Sarà necessario presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900".

L'utilizzo in compensazione sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2026

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, dovranno effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2026.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro

Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine.

In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Sono soggette all'obbligo di pagamento della tassa anche le società in liquidazione ordinaria, così come le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del codice civile.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto, invece, a registri Iva e registro beni ammortizzabili, essi non devono essere vidimati, sono

soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2026, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa:

- con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);
- con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) PER I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI O STP: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede regole specifiche per i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA). L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a più riprese per chiarire i limiti, i vincoli e le deroghe a tale disciplina, in particolare tramite la Risposta a interpello n. 45/2026 e i recenti chiarimenti forniti durante Telefisco 2026.

La regola generale del vincolo associativo e la decadenza a catena

Il principio di base stabilito dal legislatore è che l'adesione al CPB è consentita solo se la scelta è condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Questo vincolo mira a presidiare i casi in cui il contribuente svolga sostanzialmente un'attività professionale unitaria, suddivisa tra forma individuale e associata, al fine di evitare comportamenti opportunistici e garantire la coerenza degli obblighi dichiarativi.

Tale forte legame si riflette non solo in fase di accesso, ma anche in caso di fuoriuscita dal regime. L'Agenzia ha infatti chiarito che, se tutti aderiscono al CPB ma successivamente uno degli associati subisce una causa di decadenza (ad esempio a seguito di un accertamento fiscale per attività non dichiarate superiori al 30%), tale evento determina la cessazione dell'efficacia del CPB sia per l'ente associativo sia per tutti gli altri associati, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.

Le deroghe al principio di adesione congiunta

L'Amministrazione Finanziaria ha delineato diverse casistiche in cui il professionista (o l'associazione) può aderire al CPB in modo indipendente, superando la causa di esclusione:

- **Socio escluso dagli ISA per cause oggettive**

Se all'interno di uno studio associato uno dei professionisti presenta una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, per l'inizio di una nuova attività o per l'esercizio di multiattività), la sua preclusione al regime non ostacola l'adesione al CPB da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, gli ISA trovano regolare applicazione.

- **Assenza di ISA approvati per la società (es. STP in forma d'impresa)**

La preclusione all'adesione individuale non opera se per l'attività svolta dal soggetto collettivo non risultano approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità.

L'Agenzia ha precisato che ciò avviene, ad esempio, quando una STP costituita in forma di Srl dichiara reddito d'impresa, ma l'ISA di riferimento è stato approvato esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni.

In questo specifico scenario, il singolo socio professionista può aderire al CPB individualmente, poiché la società ne è esclusa alla radice.

Qualora, invece, l'ISA sia regolarmente applicabile a entrambe le categorie reddituali (come nel caso dei servizi di ingegneria o fisioterapia), il vincolo di adesione congiunta permane per tutti;

- **Attività eterogenee e non assimilabili (risposta n. 45/2026)**

Un'importante e innovativa interpretazione ha introdotto un nuovo criterio legato alla natura oggettiva delle attività svolte.

Qualora l'attività professionale esercitata individualmente e quella svolta in qualità di associato siano completamente distinte e non assimilabili, la causa di esclusione non opera.

Nel caso oggetto di interpello, un Dottore Commercialista partecipava anche a un'associazione che gestiva una scuola di sci.

Poiché le due attività sono prive di profili di collegamento, prevedono ISA differenti e hanno parametri di affidabilità fiscale del tutto autonomi, l'Agenzia ha riconosciuto al professionista il diritto di aderire al CPB per la sola attività di commercialista, indipendentemente dalle scelte e dai periodi di adesione della scuola di sci.

Gli esperti evidenziano tuttavia che, non essendo questo criterio di separazione espressamente previsto dal testo normativo, andrà applicato con cautela in tutti quei casi in cui la distinzione tra le attività non appaia altrettanto netta.